

# IVG

## Alassio: condannato il negoziante che vendeva pelle di lupo

di **Redazione**

28 Giugno 2011 - 10:56



**Alassio.** Il fatto risale al gennaio 2008, quando gli Agenti della Forestale del Servizio CITES di Genova, unitamente al Comando Stazione Forestale di Andora, avevano sequestrato una pelle di lupo, esposta per la vendita presso un noto negozio nel sobborgo di Alassio.

Cittadini e WWF avevano segnalato alla Forestale una vetrina sospetta: la pelle era infatti esposta per la vendita addobbata ad un manichino, come un normalissimo capo d'abbigliamento, posta in vendita per poche centinaia di euro. Gli accertamenti del caso, hanno portato a stabilire che si trattasse di pelle di lupo, specie protetta dalla Convenzione di Washington CITES.

Per poter esporre in vendita questo tipo di parti di animali è necessaria documentazione che comprova l'origine dell'animale (che pertanto non derivi da fenomeni di bracconaggio), la provenienza (esistono infatti Stati internazionali che pongono maggiori o minori restrizioni) e soprattutto l'importazione legale, con tanto di apposita certificazione CITES, all'interno della Comunità Europea. Dopo aver constatato e accertato la totale mancanza della documentazione prevista per la vendita e l'importazione in Comunità Europea di questo tipo di parti di animali in via di estinzione, il titolare del negozio del budello di Alassio era stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Savona e la pelle posta sotto sequestro penale.

Dalle prime ricostruzioni e dalle dichiarazioni del negoziante, sembrava che la pelliccia di lupo provenisse dalla Russia; la pelliccia, della dimensione di circa 160 cm inclusa la coda, era comprensiva di tutte le parti dell'animale (testa, zampe, coda etc..) che hanno notevolmente apportato maggiori elementi per il già difficile riconoscimento della specie. Il Servizio CITES di Genova, a seguito di apposita autorizzazione della Procura di Repubblica di Savona, aveva provveduto a far effettuare tuttavia le apposite analisi genetiche sulla pelle, al fine di accertare eventuali episodi di bracconaggio a livello locale.

Dalle analisi, effettuate presso l'ISPRA, Ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica, si sono tuttavia confermate le dichiarazioni dello stesso negoziante; in effetti la pelle è risultata appartenere ad una sottospecie proveniente dalla Siberia, ove ancora la caccia è ampiamente consentita. L'iter processuale presso il Tribunale di Savona è terminato con esito positivo; infatti la persona è stata condannata e gli è stata comminata un'ammenda di ben 3750 €. E' stata altresì disposta la confisca della pelle, che verrà utilizzata, come previsto dalla normativa vigente, per scopi didattico-scientifici-divulgativi.